



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 574/2016

UDIENZA DEL

13/02/2017 ore 09:00

N°

931

PRONUNCIATA IL:

13-2-17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10-4-17

Segretario

DR. SSA A. FANIZZA IO

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 574/2016
depositato il 06/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P200710/2015 IRPEF-ADD.REG. 2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P200710/2015 IRPEF-ADD.COM. 2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P200710/2015 IVA-ALTRO 2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P200710/2015 IRAP 2011

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 06/04/2016, il sig. ██████████, legalmente rappresentato e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di accertamento n. TVP01P200710/2015 emesso dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto.

Fatto: con l'atto impugnato, l'ufficio contesta al ricorrente di aver superato nell'anno di imposta 2010 la soglia dei compensi prevista dal regime dei minimi, per cui il ricorrente avrebbe dovuto adottare il regime ordinario della contabilità semplificata.

In ricorso, il ricorrente chiede: dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza dell'atto impugnato; in via meramente subordinata, la massima riduzione delle somme intimate; vittoria di spese di giudizio. Il ricorrente eccepisce: 1. Difetto di firma da parte del soggetto legittimato, da cui la nullità dell'accertamento perchè viziato da difetto di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 42 c. 1 e 3 dpr 600/73. 2. Insanabile nullità dell'atto impugnato: violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione per mancanza di contraddittorio. 3. prestazione occasionale, poichè il compenso di €. 1.925,00 non rientra nell'esercizio abituale della professione e dunque non computabile ai fini del calcolo della soglia dei 30.000,00 euro. 4. Lo scorporo dell'iva, l'ufficio ha quantificato i maggiori compensi in €.37.507,00 senza scorporare l'iva al 20% dall'importo accertato, per cui l'imponibile avrebbe dovuto essere quantificato in €. 31.255,00 sul quale applicare l'iva e tutte le altre imposte. 5. I costi, con riconoscimento dei costi di €.3.633,00. 6. Oneri, crediti di imposta, detrazioni, da riconoscersi come documentati dal ricorrente. 7. Irap, il ricorrente non era assoggettabile ad irap, mancando il requisito della autonoma organizzazione, poichè il ricorrente non possiede beni strumentali tali da comportare l'assoggettamento ad irap e non si avvale della collaborazione di dipendenti. 8. Mancata allegazione e difetto di motivazione, per riferimento ad atti amministrativi richiamati e non allegati. -

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto, con controdeduzioni depositate il 28/04/2016 - Prot. N.2016/20618-, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. L'ufficio eccepisce: 1. sul difetto di sottoscrizione, l'allegazione della delega effettuata con l'atto di costituzione è condizione sufficiente a considerare valido l'atto emesso. 2. Sulla nullità dell'atto impugnato, la parte ha attivato il contraddittorio con l'ufficio a seguito dell'istanza di accertamento con adesione. 3. Prestazione

occasionale, la fattura per il generale principio di attrazione viene a ricadere nelle prestazioni assoggettate a tassazione. 4. Lo scorporo dell'iva, sulle fatture l'iva non è stata calcolata e le cifre indicate sono quelle riscosse senza il calcolo dell'iva. 5. I costi, oneri e altre detrazioni, crediti di imposta, come riportato in accertamento, la dichiarazione dei redditi presentata tardivamente si ha per omessa e sono stati riconosciuti solo i costi che sono stati idoneamente documentati. 6. Irap, l'ufficio ha dichiarato la disponibilità ad accogliere la richiesta di parte nel merito. 7. Mancata allegazione e difetto di motivazione, nessun difetto di motivazione può ravvisarsi, poichè il contribuente era consapevole delle fonti di prova sulle quali era fondata la pretesa erariale.

Motivi della decisione


La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo ed all'esito della udienza di trattazione della controversia, osserva: 1) l'eccezione "Difetto di firma da parte del soggetto legittimato" non può essere accolta, perchè infondata, , atteso che nel caso di specie il delegante alla firma dell'atto è direttore dirigente di ruolo, così come documentato dalla parte resistente che produce in atti "Disposizione n.42/2015. Prot. N. 2015/143/RAD del 17/04/2015". 2) l'eccezione "mancanza di contraddittorio", non può essere accolta perchè infondata. In proposito, la Commissione, pur evidenziando che quanto sostenuto dall'ufficio nelle sue controdeduzioni - cfr. pag. 4 "... a cui sono seguiti diversi incontri in contraddittorio con l'ufficio"- non risulta documentato in atti, intende uniformarsi a quanto risulta dal consolidamento orientamento della Suprema Corte che a SS.UU ha chiarito che *"In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza D. Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge"* (Cass. sez. unite 3676/2010- cfr., anche Corte di Cassazione sentenza n 11438/2016). 3. L'eccezione " il compenso di €. 1.925,00 non rientra nell'esercizio abituale della professione" è infondata, atteso che trattasi di "incarico di collaborazione" (cfr. allegato 8 al prodotto ricorso) svolta in favore di terzi e compatibile con l'attività svolta dal ricorrente. 4. L'eccezione "scorporo dell'iva" non può essere accolta perchè infondata, atteso che gli importi riportati nell'atto impugnato sono quelli effettivamente riportati in fatture e riscossi dal ricorrente. 5. L'eccezione "I costi, oneri e altre detrazioni, crediti di imposta" con cui il ricorrente ne chiede il loro riconoscimento, non può essere accolta, poichè non esiste alcuna documentazione prodotta dal ricorrente al riguardo, non potendo essere la citata documentazione sostituita dalla dichiarazione periodo di imposta 2011 presentata in ritardo dal ricorrente. 6. L'eccezione " il ricorrente non era assoggettabile ad Irap" è accoglibile perchè fondata. In proposito, la Commissione evidenzia sia che l'ufficio non ha dimostrato che il ricorrente posseda quella "autonoma organizzazione" richiesta dalla legge sia che lo stesso ufficio - cfr. pag.5 delle controdeduzioni- ha dichiarato la disponibilità ad accogliere la richiesta di parte. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiarando: la non assoggettabilità del ricorrente ad imposta Irap e non dovuta alcuna imposta Irap e relativi accessori di legge; dovute tutte le altre imposte e contributi previdenziali, oltre sanzioni interessi ed accessori di legge, come riportati tutti nell'atto impugnato. La Commissione, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione, dichiarando: la non assoggettabilità del ricorrente ad imposta Irap e non dovuta alcuna imposta Irap e relativi accessori di legge; dovute tutte le altre imposte e contributi previdenziali, oltre sanzioni interessi ed accessori di legge, come riportati tutti nell'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto, 13 febbraio 2017

Il Presidente



Il Relatore

